

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(1072)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 1973

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia fruisce, come è noto, di un trattamento speciale di previdenza erogato da apposito Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'ordinamento del predetto Fondo, istituito nel 1920, è stato radicalmente modificato con legge 4 dicembre 1956, n. 1450. Altre modifiche sono state previste nel 1962 e nel 1967, rispettivamente, con le leggi 11 dicembre 1962, n. 1790, e 13 luglio 1967, n. 583.

Con il presente disegno di legge, in relazione anche ad un accordo in materia previdenziale raggiunto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel 1971, si apportano ai trattamenti pensionistici del personale telefonico alcuni miglioramenti che tengono conto della nuova disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

I punti essenziali del disegno di legge prevedono:

la modifica del sistema tecnico-finanziario del Fondo e la costituzione di una speciale riserva;

l'allargamento della base retributiva ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni;

la rivalutazione delle pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1971;

l'aumento del trattamento minimo per le pensioni dirette;

la maggiorazione delle pensioni ai superstiti;

l'introduzione del trattamento minimo per le pensioni ai superstiti;

la modifica della norma relativa all'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia;

l'introduzione della pensione di anzianità;

la maggiorazione della pensione per carichi di famiglia nella stessa misura prevista per la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria;

la modifica dell'attuale sistema di scala mobile;

l'aumento della retribuzione massima pensionabile.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge sono stati determinati tenendo conto delle diverse date di decorrenza dei miglioramenti che si introducono; e cioè dal 1° gennaio 1971, dal 1° gennaio 1972 e dal 1° luglio 1973.

Il disegno di legge in esame prevede, fra l'altro, la costituzione di una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun esercizio, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso alla stessa epoca.

In sede di prima costituzione l'ammontare di tale riserva, che sarà prelevata dalle attuali disponibilità patrimoniali del Fondo, è stato valutato in circa 68.555 milioni di lire, corrispondenti all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento al 31 dicembre 1972.

Si è quindi proceduto a valutare l'entità degli arretrati che il Fondo dovrà corrispondere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 ed il 30 giugno 1973.

Tali arretrati, che dovranno essere erogati nel secondo semestre del 1973, sono risultati complessivamente pari a 7.303 milioni di lire, di cui 2.305 milioni per l'anno 1971, 3.102 milioni per il 1972 e 1.896 milioni per il 1° semestre 1973.

Tenuto conto dei miglioramenti che s'introducono con il presente disegno di legge, dall'esame di tutte le voci che compongono le entrate e le uscite del Fondo per il periodo compreso fra il 1° luglio 1973 ed il 31 dicembre 1976 risulta che l'equilibrio finanziario del Fondo resta assicurato per il periodo medesimo.

Tanto premesso in linea generale, si passa ora ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge in esame.

L'articolo 1 provvede ad ordinare il Fondo sul sistema tecnico finanziario della ripartizione, anzichè su quello della copertura dei capitali che regolava finora il Fondo stesso.

Come è noto, il sistema della ripartizione non prevede la costituzione di riserve; tuttavia, come già è stato fatto per altri Fondi speciali ed al fine di evitare improvvisi squilibri finanziari, dovuti anche ad eventuali ritardi nell'adeguamento dell'aliquota contributiva, con detto articolo si dispone anche la costituzione di una speciale riserva che è commisurata, alla fine di ciascun anno, all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

Si stabilisce, inoltre, che in sede di prima costituzione detta riserva sia pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 9 dell'anzidetta legge numero 1450 del 1956, già modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, determina, con decorrenza 1° gennaio 1971, la retribuzione da assoggettare a contributo, aggiungendo a quella attuale l'indennità di mensa, la 14^a mensilità ed il premio annuo o premio aziendale, di cui alle rispettive lettere e), f) e g).

L'articolo 3 prevede, a far tempo dal 1° gennaio 1971, l'aumento delle pensioni dirette maturate anteriormente al 1° gennaio 1970, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, con esclusione delle quote di maggiorazione per i figli a carico.

Gli aumenti previsti dall'articolo in esame — stabiliti in misura percentuale diversa a seconda dell'epoca in cui sono state liquidate le pensioni — variano da un massimo del 55 per cento, per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1948, ad un minimo del 5 per cento, per le pensioni liquidate nel quadriennio 1966-69.

È previsto, inoltre, che tali maggiorazioni siano applicate limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue, per le pensioni con decorrenza successiva.

L'articolo 4 dispone l'aumento, a decorrenza dal 1° gennaio 1971, del trattamento minimo delle pensioni dirette, portandole dalle attuali lire 461.500, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, a lire 780.000 annue.

Tale minimo è però comprensivo dell'aumento che le pensioni del Fondo hanno subito dal 1° gennaio 1971 per lo scatto di scala mobile.

È previsto, inoltre, che il minimo di lire 780.000 sia maggiorato di lire 13.000 annue per ogni anno d'iscrizione al Fondo oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

L'articolo 5 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, la rivalutazione delle pensioni di reversibilità, tenendo conto degli aumenti apportati alle pensioni dirette dai precedenti articoli 3 e 4. Le percentuali di reversibilità restano fissate secondo la normativa già in vigore.

L'articolo 6 che sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, introduce nella normativa del Fondo il trattamento minimo per le pensioni di reversibilità.

Con tale articolo si dispone che, in ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa. Restano invariate le misure delle aliquote di pensione spettanti ai singoli superstiti.

L'articolo 7 — che sostituisce il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, numero 583 — apporta alcune modifiche alla normativa del Fondo, concernenti le condizioni per il diritto alla pensione da parte dei superstiti al fine di adeguarla a quella in vigore nella assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 8 — che sostituisce il primo comma dell'articolo 23 della legge n. 1450 del 1956, nel testo modificato dall'articolo 5 della legge n. 583 del 1967 — introduce alcune modifiche alle condizioni attualmente previste per la cessazione del diritto alla pensione in favore dei superstiti.

L'articolo 9 — che sostituisce l'articolo 18 della più volte menzionata legge n. 1450 del 1956 — si limita a dare una formulazione più organica alla disciplina che prevede l'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia, senza introdurre alcuna innovazione alla normativa attualmente in vigore.

L'articolo 10 estende anche alla categoria dei telefonici la pensione di anzianità, già in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

I requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità sono, come nella predetta assicurazione generale, i seguenti:

- a) 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione;
- b) non prestazione di attività lavorativa subordinata.

Si introduce, peraltro, un correttivo nella determinazione dell'importo della pensione di anzianità, che è calcolata secondo le norme in vigore per la pensione di vecchiaia. Detto importo, infatti, è diminuito dello 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipato pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella stessa misura, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

Si stabilisce, inoltre, che, indipendentemente dall'età raggiunta, è comunque assicurata agli iscritti, che abbiano almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, l'intera pensione loro spettante.

L'articolo 11 dispone che la pensione diretta sia maggiorata, per i familiari a carico del pensionato, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari percepiti dai lavoratori dell'industria, con applicazione delle norme e dei criteri vigenti in materia di

detti assegni ai fini della determinazione della vivenza a carico e del diritto agli assegni stessi.

Si stabilisce anche che i titolari di pensione, che già fruiscono di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato di quello spettante in applicazione del presente articolo, mantengano il maggiore trattamento, che sarà progressivamente riassorbito dai miglioramenti che saranno apportati alle pensioni o alle maggiorazioni.

L'articolo 12 — che sostituisce l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583 — modifica sostanzialmente l'attuale sistema di scala mobile delle pensioni erogate dal Fondo.

Con tale articolo, infatti, si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, la perequazione automatica delle pensioni con una normativa analoga a quella contenuta nell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, attualmente in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel presente articolo si stabilisce che, in sede di prima applicazione, il confronto sia effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970. Ciò in quanto si tiene conto che i pensionati della categoria hanno già beneficiato, secondo la normativa attualmente in vigore, dell'adeguamento delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 1971, con riferimento al numero indice del costo della vita relativo all'anno 1970.

Si stabilisce, inoltre, che per le pensioni dirette la perequazione sia applicata entro e non oltre un minimo di lire 90.000 mensili e un massimo determinato dall'importo derivante dall'applicazione delle percentuali di commisurazione (attualmente del 74 per cento) di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, numero 153, alla retribuzione massima pensionabile (attualmente di lire 1.050.000 mensili), di cui al sesto comma dell'articolo 14 della legge anzidetta, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Con l'articolo 13, a decorrere dal 1° gennaio 1971, si aumenta dal 10 al 12 per cento la maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo negli ultimi tre anni di effettivo servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 1450 del 1956.

Inoltre, con il presente articolo si sostituiscono i commi quarto e quinto dell'articolo 20 della suddetta legge n. 1450 del 1956. Con tale sostituzione non si introduce alcuna innovazione alla normativa vigente, ma si tiene soltanto conto che con l'articolo 4 del presente disegno di legge il trattamento minimo di pensione è elevato da lire 461.500 a lire 780.000 annue e che la dizione « quote di maggiorazione per i figli » va sostituita con « quote di maggiorazione per i familiari a carico », per quanto disposto dal precedente articolo 11.

L'articolo 14 riconosce agli iscritti la facoltà di riscattare, ai fini delle prestazioni del Fondo e con onere a proprio carico:

- a) il periodo relativo al corso legale di laurea;
- b) alcuni periodi di servizio militare o equiparati, secondo determinate condizioni.

L'articolo 15 stabilisce la riapertura dei termini per il riscatto e la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione, nonché dei periodi di apprendistato effettuati alle dipendenze di aziende che hanno l'obbligo di iscrizione al Fondo.

L'articolo 16 disciplina la regolarizzazione della posizione assicurativa dell'iscritto nel caso di assenza dal lavoro, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'articolo 17 consiste in una norma transitoria intesa a far beneficiare gli iscritti al Fondo che liquidano la pensione nel triennio 1971-73, dell'allargamento della base retributiva (indennità di mensa, 14^a mensilità e premio annuo o aziendale) disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

Premesso che per il calcolo della retribuzione pensionabile si considera la retribu-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione degli ultimi dodici mesi di servizio, purchè non superiore alla retribuzione media dell'ultimo triennio aumentata del 12 per cento, il primo comma dell'articolo in esame stabilisce che per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1971, qualora gli ultimi dodici mesi di servizio comprendano anche periodi anteriori a tale data, i nuovi elementi retributivi di cui al predetto articolo 2 siano rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.

Il secondo comma stabilisce che, qualora gli ultimi tre anni di servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971, nel confronto tra la retribuzione degli ultimi dodici mesi e quella media dell'ultimo trien-

nio aumentata del 12 per cento, non si tenga conto dei suddetti nuovi elementi di retribuzione. A tali elementi, effettivamente corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio, o come tali considerati, sarà eventualmente applicata, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, la stessa riduzione percentuale risultante dal confronto anzidetto.

Nel terzo comma, infine, si dispone che, nei casi previsti dai due commi precedenti, i nuovi elementi retributivi su menzionati siano assoggettati a contributo per tutti gli ultimi dodici mesi di effettivo servizio.

L'articolo 18 infine, abroga ogni norma in contrasto o incompatibile con le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sistema tecnico di finanziamento
e riserva del Fondo)*

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 2.

(Retribuzione soggetta a contributo)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, già modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

- a) stipendio o salario contrattuale;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) assegni di merito o *ad personam*;
- d) indennità di contingenza;
- e) indennità di mensa;

f) tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

g) premio annuo o premio aziendale ».

Art. 3.

(Maggiorazione delle pensioni dirette)

Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico:

55 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950;

45 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952;

40 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954;

35 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1957;

25 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1958;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961;

10 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1964;

6 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1965;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969.

Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva.

Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Art. 4.

(Trattamento minimo di pensione diretta)

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'importo del trattamento di pensione di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 583, comprensivo dell'aumento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1971, è elevato a lire 780.000 annue, con la maggiorazione di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile ai fini della misura della pensione.

Art. 5.

(Maggiorazione delle pensioni di reversibilità)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di reversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 6.

*(Trattamento minimo di pensione
di reversibilità)*

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il quinto comma dell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo modificato dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, la pensione ai superstiti non può essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti, nè può essere inferiore al 70 per cento del trattamento minimo di pensione che spettava o che sarebbe spettato al dante causa ».

Art. 7.

*(Prestazioni ai superstiti:
condizioni per il diritto alla pensione)*

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno cinque anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli e i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che, se il pensionato abbia contratto matrimonio, dopo la decorrenza della pensione, in età superiore a 72 anni, il matrimonio stesso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte. Si prescinde da tale requisito quando sia nata prole, anche postuma, o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio;

c) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-leg-

ge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, numero 1272;

2) per i figli: che essi abbiano età inferiore a 18 anni o siano riconosciuti permanentemente inabili al lavoro, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e a carico del genitore al momento della sua morte e, per le figlie, che esse siano nubili. Per i figli che risultino a carico del genitore al momento del decesso, il predetto limite di età è elevato a 21 anni e, qualora frequentino l'università e non prestino lavoro retribuito, per tutta la durata del corso legale di laurea, ma non oltre il 26° anno di età. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 65 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano titolo alla pensione;

b) che abbia compiuto l'età di 60 anni, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, e risulti a suo carico a tale data ».

Art. 8.

*(Prestazioni ai superstiti:
cessazione del diritto alla pensione)*

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di età previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilità o, se in età superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito ».

Art. 9.

(Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia)

L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo all'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;

b) abbiano compiuto l'età di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;

c) la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

Nel caso di cui al comma precedente la azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia ».

Art. 10.

(Pensione di anzianità)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione, e che non prestino attività lavorativa subordinata.

La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della do-

manda o della cessazione dal servizio, se posteriore.

L'importo della pensione è diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'età pensionabile ed è invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.

Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, è comunque assicurata l'intera pensione spettante indipendentemente dall'età raggiunta.

Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di età che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.

La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, è abrogato l'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 11.

(Maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la pensione diretta è aumentata per ciascun figlio, per il coniuge, per i genitori e per i fratelli e le sorelle a carico del pensionato, per i quali è previsto il diritto agli assegni familiari per i lavoratori in servizio, in misura pari all'ammontare degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, con applicazione, ai fini della determinazione della vivenza a carico, delle norme e dei criteri vigenti in materia di detti assegni.

Le quote di maggiorazione di cui al precedente comma spettano per dodici mesi all'anno e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.

In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che

riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate al primo comma.

Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione, previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

I titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione dei criteri stabiliti ai commi precedenti, mantengono il maggior trattamento fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.

Ai titolari di pensione sopraindicati, le quote di maggiorazione per i figli e per il coniuge, nella misura e con i criteri stabiliti nel presente articolo, sono dovute a decorrere dal 1° gennaio 1971; qualora però gli stessi abbiano fruito di quote di maggiorazione per i figli di importo più elevato rispetto a quello complessivamente spettante in applicazione della presente norma, il maggior trattamento da essi goduto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1971 e l'entrata in vigore della presente legge dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dall'importo degli aumenti sulla misura della pensione eventualmente dovuti, per lo stesso periodo, ai sensi della presente legge.

A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, è abrogato il terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Art. 12.

(Perequazione automatica delle pensioni)

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'articolo 9 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo, ivi

compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel quarto comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato tra il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1970 al giugno 1971 ed il valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al primo gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

L'aumento mensile delle pensioni non potrà essere inferiore, per le pensioni dirette, all'importo che si ottiene applicando la percentuale di cui al primo comma ad un importo pari a 90.000 lire mensili; nè potrà essere superiore a quello che si ottiene applicando la stessa percentuale all'importo determinato mediante l'applicazione della

misura massima delle percentuali di commisurazione previste, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1975 e dal 1° gennaio 1976, dall'articolo 11, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma dell'articolo 14, sesto comma, della legge citata e successive modificazioni.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 13.

(Aumento della retribuzione massima pensionabile)

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura della percentuale di maggiorazione della retribuzione media soggetta a contributo degli ultimi tre anni di effettivo servizio di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevata dal 10 al 12 per cento.

A decorrere dalla stessa data di cui al comma precedente, il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i familiari a carico, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore a lire 780.000 annue, aumentate di lire 13.000 annue per ogni anno di iscrizione al Fondo, oltre il quindicesimo, utile al fine della misura della pensione.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spet-

ti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali quote di maggiorazione per familiari a carico, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo restando, comunque, il trattamento minimo di cui al comma precedente ».

Art. 14.

*(Periodi riscattabili
per le prestazioni del Fondo)*

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

- a) il periodo del corso legale di laurea;
- b) i periodi di servizio militare o equiparati, anche se anteriori alla data di iscrizione al Fondo, esclusi quelli prestati come militare di carriera, che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa, o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano già riconosciuti al Fondo per altro titolo.

Art. 15.

*(Riapertura di termini per riscatto
e regolarizzazione di periodi scoperti
di contribuzione)*

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, integrato dall'articolo 6 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, o che non si siano potuti avvalere di tale facoltà per avere conseguito l'iscri-

zione al Fondo anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 1450, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati nel citato articolo 10, qualora ne facciano domanda entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove i predetti periodi siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, il relativo riscatto può essere effettuato versando i corrispondenti contributi, determinati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data dell'iscrizione al Fondo se successiva; i contributi base e integrativi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi riscattati, sono annullati e trasferiti al Fondo, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 7 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, possono provvedervi, per i periodi, nei limiti e nelle modalità indicate nell'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, per i quali si applica la norma di cui al comma precedente.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può chiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza mediante versamento dei contributi determinati in base alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

Gli iscritti al Fondo possono altresì richiedere, entro il termine di quattro anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei periodi di apprendistato, di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nei limiti e con le modalità ivi indicati.

Art. 16.

(Regolarizzazione delle assenze)

In caso di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta, che si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza prevista dall'articolo 14, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, può essere esercitata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'eventuale liquidazione della pensione.

Art. 17.

(Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria)

Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retributivi di cui alle lettere e), f) — limitatamente alla 14^a mensilità — e g) dell'articolo 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato articolo 20, nel testo modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1° gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti

negli ultimi dodici mesi di servizio, è appor-
tata la medesima riduzione percentuale even-
tualmente risultante per le altre voci retri-
butive a seguito dell'applicazione della citata
norma.

Nei casi previsti dai precedenti commi, i
tre elementi retributivi di cui alle lettere e),
f) — limitatamente alla 14^a mensilità — e g)
dell'articolo 2 della presente legge, sono re-
golarmente assoggettati a contributo per gli
ultimi dodici mesi di servizio.

Art. 18.

(Abrogazione delle norme precedenti)

È abrogata ogni norma in contrasto o co-
munque incompatibile con le disposizioni
contenute nella presente legge.